

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 28/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 07 giugno 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Dott. Ferdinando Fanfani, Vice Presidenti, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Sergio Quirino Valente, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N.108 DELLA SOCIETA' POL. ROCCHESI TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEI CALCIATORI DE SIO CRISTIAN E DE ANGELIS FABRIZIO (LISTA DI SVINCOLO SUPPLETIVA).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per il calciatore De Angelis Fabrizio; dichiara cessata la materia del contendere per il calciatore De Sio Cristian.

Visto l'art. 33, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO N.111 DELLA SOCIETÀ A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA LISTA DI SVINCOLO SUPPLETIVA, EX ART. 107 N.O.I.F., PER IL CALCIATORE PETRONILLI ANDREA (MATR. FIGC 4137729).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N.113 DEL SIG. ANDREA LOMBARDI (MATR. FIGC 4916600) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELL'A.S.D. S.C. GAETANO ROMANELLI, E, DEL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO TEMPORANEO DALL'A.S.D. S.C. GAETANO ROMANELLI ALL'A.S.D. G.R. VALDIANO.**

La Commissione Tesseramenti, accogliendo il reclamo proposto dal calciatore Andrea Lombardi (matr. F.I.G.C. 4916600), dichiara nullo il tesseramento in favore della A.S.D. S.C. GAETANO ROMANELLI datato 01.12.2010; dichiara altresì nullo il successivo trasferimento temporaneo in favore della A.S.D. G.R. VALDIANO datato 04.12.2010.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

**4 RECLAMO N. 115 DEL SIG. ROBBIONI FILIPPO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. (CAMBIO DI RESIDENZA) DALLA SOCIETÀ F.C.D. ANDICO PIOLTELLESE.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara svincolato (ex art. 111 N.O.I.F.) il calciatore Robbioni Filippo (matr. F.I.G.C. 3948720) dalla società F.C.D. ANDICO PIOLTELLESE.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**5 RICHIESTA DI GIUDIZIO N.116 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PERALTA RAIMO FRANCO ENRIQUE TESSERATO DELLA SOCIETÀ' RENATO CURI ANGOLANA.**

La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla Richiesta di Giudizio, dichiara valido ed efficace il tesseramento del calciatore Peralta Raimo Franco Enrique in favore della società Renato Curi Angolana datato 17.02.2011.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma l'8 giugno 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete